

N. R.G. 1479/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati:

dott. Edoardo Enrico Alessandro Monti Presidente
dott. Anna Primavera Consigliere Relatore
dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **1479/2019** promossa da:

BANCO BPM S.P.A. (CF con il patrocinio dell'

APPELLANTE

nei confronti di

PIER LUIGI O PIERLUIGI (CF con il
patrocinio dell'Avv. GIAMPAOLO MORINI (CF

APPELLATO

avverso

la sentenza n. 947/2019 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 14/06/2019

CONCLUSIONI

In data 12/07/2022 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

Per la parte appellante:

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze in accoglimento della presente domanda ed in riforma dell'appellata sentenza, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione;



Previa ammissione delle prove orali capitolate nella memoria autorizzata ex art. 183 VI n. 2 cpc depositata in 1° grado con i testi indicati,

Respingersi comunque ogni avversa domanda, così come avanzata dal Dr. Pier Luigi o Pierluigi in 1° grado, in quanto infondata in fatto e in diritto.

In ragione della riforma della sentenza di 1° grado, condannare il Dr. Pier Luigi o Pierluigi a restituire e rimborsare alla società appellante la somma ricevuta a titolo di spese processuali del primo grado, per tante pagate, pari a Euro 6.578.86, oltre interessi di cui all'art. 1284 4 e 5 comma dal 1 luglio 2019 al saldo.

Con riserva di separata azione per tutti i crediti del Banco BPM Spa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio (comprehensive degli esborsi correlati alle CTU in primo grado).

Per la parte appellata:

...si chiede pertanto il rigetto di tutti i motivi di impugnazione e la conferma della sentenza n. 947/2019 del Tribunale di Lucca, G.I. Dr. Massimo Niro, depositata in data 14.06.2019, nel giudizio R.G. 50026/2011, notificata a mezzo pec in data 24.06.2018, con vittoria di spese di lite.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 947/2019 pubblicata il 14/06/2019, il Tribunale di Lucca ha così deciso:

1) dichiara la nullità delle clausole contrattuali che prevedono l'applicazione di interessi anatocistici e della commissione di massimo scoperto fino al I trimestre 2000 e, quindi, dichiara che non sono dovute dall'attore Pier Luigi (o Pierluigi) le somme addebitategli a questo titolo dalla Banca convenuta, per un importo complessivo di euro 112.124,17;

2) ricalcola conseguentemente il rapporto di dare-avere tra le parti, alla data del 30.9.2010, con un saldo positivo per il pari ad euro +37.279,26;

3) dichiara inammissibile la domanda di ripetizione di indebito proposta dall'attore e rigetta le altre domande attoree;

4) compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà e condanna la convenuta Banco BPM Società per Azioni al rimborso in favore dell'attore della residua metà delle spese, che liquida in euro 191,00 per spese e in euro 6.715,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, Iva e Cpa nella misura di legge;

5) pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate, a carico della convenuta nella misura di tre quarti e a carico dell'attore nella misura di un quarto.



Tale sentenza è stata emessa sulle domande del Renert n. 2762/2022 del 22/11/2022 volte ad ottenere:

- la declaratoria di nullità parziale dei contratti di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sul **contratto di conto corrente** che nel tempo ha assunto le seguenti numerazioni 074200204888, 3471552, 141891, in relazione alla determinazione e di applicazione degli interessi ultra-legali e di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, nonché all'applicazione della commissione di massimo scoperto, degli interessi per c.d. giorni valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;

- la declaratoria di nullità parziale del **contratto di apertura di credito mediante conto cedenti sbf n. 2679/1141891**, in relazione alla capitalizzazione degli interessi derivanti dalle operazioni di anticipazione sbf;

- di accertamento della nullità ed inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della BANCA per interessi, spese, commissioni e competenze, per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n.108, in quanto eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto dell'applicazione del tasso legale in regime di contabilizzazione semplice;

- di accertamento, tramite CTU, dell'esatto dare - avere tra le parti;

- di condanna della BANCA convenuta alla restituzione di tutte le spese, costi, commissioni ed interessi illegittimamente trattenuti o riscossi dalla banca, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

La società BANCO BPM SPA (di seguito BANCA o BPM) si era costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebitto, essendo il conto ancora aperto e chiedendo, comunque, il rigetto di tutte domande attoree, in quanto infondate, previa ammissione delle prove dedotte in seconda memoria ex art. 183 c.p.c.

Con atto di citazione, regolarmente notificato, la BANCA (di seguito anche APPELLANTE) ha quindi, convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello PIER LUIGI O PIERLUIGI (di seguito anche APPELLATO), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:



a) *Omessa pronuncia sulle problematiche in tema di onere della prova e sulla eccezione di nullità e inammissibilità della domanda:*

- *per genericità e mancanza di allegazioni prima della maturazione delle preclusioni assertive;*

- *per documentazione incompleta;*

b) *Illegittima "conversione" della domanda di condanna alla ripetizione di asseriti indebiti in domanda di accertamento e rettifica dei saldi;*

c) *Erronea applicazione delle norme in tema di prescrizione.*

Per tali ragioni è stata, pertanto, formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.

Radicatosi il contraddittorio, PIER LUIGI O PIERLUIGI nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte APPELLANTE alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma.

La causa è stata trattenuta in decisione in data 12/07/2022, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.

Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.

I. La critica contenuta nel **primo motivo** di gravame è infondata.

Col primo motivo di gravame BPM si duole dell'omessa pronuncia del Tribunale, sulla eccezione di nullità e inammissibilità della domanda e sulle problematiche relative all'onere della prova per:



a. genericità e mancanza di allegazioni prima della maturazione delle preclusioni assertive;

b. incompletezza della documentazione.

In particolare, a detta dell'APPELLANTE il primo Giudice non si sarebbe pronunciato sulla nullità, per genericità, della domanda attorea, in quanto priva di qualunque concreto riferimento ai rapporti di cui è causa, alle singole clausole contrattuali o alle singole poste contabili che non sarebbero state sorrette da una adeguata e corretta causa giustificativa.

Inoltre, secondo BPM, a corredo dell'atto di citazione sarebbero state prodotte soltanto la circolare della Banca d'Italia del 2003 e la tabella dei TAEG (rectius: TEGM) ministeriali storici, mentre gli estratti conto (oltretutto incompleti) sarebbero stati depositati solo in parte (dal 1990 al 2010), e i tassi soglia. e soltanto con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., e cioè dopo la maturazione delle preclusioni assertive.

➤ In ordine al primo profilo di critica, rileva la Corte che le questioni di nullità parziale dedotte dal nel giudizio di primo grado riguardano:

- le clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultra-legali, di quelli capitalizzati trimestralmente, della commissione di massimo scoperto, dei c.d. giorni valuta, dei costi, nonché delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, contenute nei **contratti di apertura di credito** regolati nel **conto corrente**, che, nel tempo, ha assunto le seguenti numerazioni 074200204888, 3471552 e 141891;

- la clausola di determinazione e di applicazione della capitalizzazione degli interessi derivanti dalle operazioni di anticipazione salvo buon fine nel **contratto di apertura di credito mediante conto cedenti s.b.f n.2670/141891**.

Il *aveva, inoltre, allegato "la nullità e la inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze, per contrarietà al disposto di cui alla legge 7.03.1996 n°108, in quanto eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento"*.



Dal canto proprio, la BANCA nel costituirsi in giudizio aveva preso posizione sui fatti allegati dall'attore chiedendo il rigetto delle domande, in quanto infondate ed aveva altresì prodotto n. 11 documenti e dedotto capitoli di prova per interrogatorio formale del _____ e per testi, con ciò dimostrando di aver ben compreso le pretese attoree.

In particolare, i documenti prodotti da BPM a corredo della comparsa di costituzione e risposta di primo grado sono i seguenti:

1. Copia contratto conto corrente n°20/2048/88 del 16.07.1982;
2. Copia norme che regolano i c/correnti di corrispondenza Uff. Reg. Lucca 10/12/1980;
3. Copia contratto apertura di credito c/c 20/2048/88 del 07.03.2000;
4. Copia condizioni generali rapporto banca cliente;
5. Copia foglio Informativo analitico "C" n°111 del 01.03.2000;
6. Copia contratto conto anticipi del 20.01.2005;
7. Copia documenti di sintesi dal n°1 del 29.01.2005 al n°11 del 31.12.2006;
8. -Copia concessione affidamento in data 10.11.2006;
9. Copia concessione variazione affidamento in data 12.08.2010;
10. Copia documenti di sintesi dal n°1 del 31.03.2004 al n°39 del 31.12.2010 correlati al conto corrente n°20/2048/88;
11. Copia Gazzette Ufficiali dal Luglio 2000 al Giugno 2006 del _____

I pretesi vizi di nullità della citazione devono dunque ritenersi sanati ex art. 164 co. 3 c.p.c. secondo cui la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione, restando salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Quanto alla genericità delle domande non implicante nullità, per assoluta carenza della *causa petendi*, (dovendo la nullità intendersi sanata per quanto sopra detto), osserva la Corte che le lacune assertive sono state in parte colmate dai documenti prodotti a corredo dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ove si consideri che il contratto di conto corrente bancario risale ad epoca antecedente alla entrata in vigore della L. n. 154/1992 sulla trasparenza bancaria, di talché non vi era l'obbligo all'epoca della pattuizione di concluderlo per iscritto e quindi di produrlo in forma scritta (essendo stato peraltro depositato dalla BANCA).

Inoltre, in allegato alla citazione introduttiva del giudizio di primo grado, il _____ aveva anche prodotto gli estratti del conto corrente al 30.06.2005



sulla base dei quali il CTU ha espletato il proprio incarico, il che è sufficiente per legittimare l'allegazione relativa all'anatocismo, ove si consideri che la BANCA non ha contestato l'avvenuta applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi al rapporto di conto corrente, avendo preso posizione solo sul contratto di apertura di credito in data 07.03.2000 - in cui sarebbe stato previsto che i rapporti di dare avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, sarebbero stati regolati con identica periodicità trimestrale - e sul contratto di apertura di credito mediante conto cedenti s.b.f. n. 2670/141891, negando anche con riguardo a tale contratto, ogni capitalizzazione illegittima.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'usura, in quanto, anche se l'allegazione era effettivamente generica, essendosi il [redacted] limitato ad invocare una determinata formula per la determinazione del TEG, di fatto la BANCA aveva preso sul punto posizione, avendo contestato la formula del TEG utilizzata a tal fine dal [redacted] recante l'inclusione della CMS nel medesimo tasso, prima del 2010.

La stessa BANCA, come detto, a corredo della comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, aveva, peraltro, prodotto:

- sub doc. 1 copia contratto di conto corrente n.20/2048/88 (numerazione successivamente variata in n.3471552 e poi in n.141891) del 16.07.1982;
- sub doc. 2 copia delle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" depositato e registrato presso l'Ufficio del Registro di Lucca il 10/12/1980;
- sub doc. 3 copia del contratto di apertura di credito sul c/c n.20/2048/88 del 07.03.2000;
- sub doc. 4 copia delle condizioni generali relative al rapporto banca cliente in vigore al momento della stipula del contratto che precede;
- sub doc. 5 foglio informativo analitico "C" edizione n.111 del 01/03/2000, richiamato nel contratto del 07.03.2000;
- sub doc. 6 copia contratto conto anticipi del 20.01.2005;



- sub doc. 7 copia documenti di sintesi dal n. 1 del 29.01.2005 al n. 11 del 31.12.2006, correlati al conto smobilizzo crediti;
- sub doc. 8 copia concessione affidamento in data 10.11.2006;
- sub doc. 9 copia concessione variazione affidamento in data 12.08.2010;
- sub doc. 10 copia dei documenti di sintesi dal n. 1 del 31.03.2004 al n. 39 del 31.12.2010 correlati al suddetto conto corrente, oltre a copia delle proposte di modifica del contratto.

Pertanto, già all'udienza di trattazione era stato ormai delineato il *thema decidendum*, sulla base delle allegazioni e delle produzioni effettuate da ciascuna delle parti.

➤ Quanto al secondo profilo di gravame, il Tribunale ha correttamente istruito la causa mediante espletamento di CTU contabile, in base al principio di acquisizione della prova, avendo la stessa BANCA, come sopra evidenziato, integrato le produzioni mancanti.

Lo stesso a corredo della seconda memoria istruttoria ha prodotto gli estratti conto dal 1990 al 2010.

A ciò si aggiunga che di recente la S.C. ha avuto modo di precisare che *"in materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo; la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è a tal fine: per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente. Non è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo; e non è neppure indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., nonché, al limite, il*



giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore" (Cass. Sez. 1 - **Ordinanza** n. 1550 del 19/01/2022).

Peraltro, per quanto concerne la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nei contratti stipulati prima della delibera CICR del 9.02.2000 - e tale è il contratto di conto corrente n.20/2048/88 (numerazione successivamente variata in n.3471552 e poi in n.141891) del 16.07.1982 - come afferma la S.C. (sez. VI, 09/03/2021, n.6480) "*il problema della prova del contratto di conto corrente non si pone avendo riguardo alla pratica dell'anatocismo*", in quanto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D. Lgs. n. 342 del 1999 (il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia, fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza) siffatte clausole sono disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle, in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo (Cass. Sez. U. 4 novembre 2004, n. 21095).

Per il periodo successivo alla delibera CICR del 9.02.2000, ai fini dell'adeguamento, previsto dall'art. 7 di tale delibera, dei contratti stipulati in precedenza, reputa la Corte che la sola pubblicazione nella G.U. della clausola di pari periodicità degli interessi attivi e passivi non sia sufficiente, atteso che "*in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria*



una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera" (Cass. Sez. 1 -Sentenza n. 9140 del 19/05/2020).

Nella fattispecie, il CTU ha verificato che l'adeguamento delle clausole aventi ad oggetto la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, a condizioni di pari periodicità, sia avvenuto solo con le seguenti pattuizioni:

- contratto di apertura di credito del 07.03.2000;
- comunicazione di apertura del conto anticipi del 20.01.2005.

Nel merito della questione relativa all'anatocismo, rileva il Collegio che al CTU era stato chiesto di depurare i saldi, in un primo tempo, dal primo estratto conto disponibile, fino alla data in cui la BANCA convenuta si era adeguata ai criteri di cui agli artt. 2 e 7 della delibera CICR del 2000, che stabiliscono la medesima periodicità nella capitalizzazione di interessi attivi e passivi e poi, alternativamente fino alla stipula dei contratti del 2000 e del 2005, in modo da fornire entrambe le soluzioni, proprio in considerazione di tali successive pattuizioni intercorse tra le parti.

Il CTU ha, quindi, predisposto due tabelle: il Prospetto A per l'eliminazione dell'anatocismo fino al 2000 ed il Prospetto B per l'eliminazione dell'anatocismo fino al 2005, in quanto i primi interessi attivi maturati sono stati rilevati nel III trimestre 2005, a seguito della comunicazione di apertura del conto anticipi del 20.01.2005.

Il Tribunale sul punto si è così espresso: *"Considerato che con il contratto di apertura di credito del 7.3.2000 è stata pattuita tra le parti la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi, attivi e passivi (v. Condizioni generali, Sezione II, Art. 9 e Foglio Informativo Analitico "C"), si ritiene che da questo momento sia legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in quanto prevista con pari periodicità per i conti sia attivi che passivi conformemente a quanto previsto dalla delibera CICR 9.2.2000 (cfr. Trib. Napoli 3.11.2014): di talché **va recepito il Prospetto A predisposto dal CTU**, con il quale si eliminano gli interessi anatocistici fino al I trimestre 2000, per un importo complessivo di euro 106.881,69"*.



Reputa la Corte che tale valutazione sia coerente con il tenore dell'art. 7 della delibera CICR e con la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. I - *Sentenza n. 9140 del 19/05/2020*), sopra richiamata, di talché la sentenza impugnata deve ritenersi, sul punto, corretta e, pertanto, meritevole di conferma, ove si consideri che proprio nel doc. 4 prodotto dalla BANCA e cioè nelle condizioni generali relative al rapporto banca/cliente, in vigore al momento della stipula del contratto del 7.02.2000 – richiamate da tale contratto - all'art. 9 era stata prevista la pari periodicità degli interessi attivi e passivi.

Quanto all'usura il ha prodotto la serie storica dei TEGM e, quindi dei tassi soglia usura (TSU), sin dalla propria costituzione in giudizio e la BANCA ha preso posizione sulla questione, producendo i sopra indicati ulteriori documenti.

Al riguardo, il CTU, dopo aver analizzando il conto corrente per il periodo 01 gennaio 1990 – 30 settembre 2010, ha formulato due ipotesi di determinazione del TEG e di accertamento dell'usura, l'una basata sulla formula della Banca d'Italia, l'altra considerando tra gli oneri qualunque costo o commissione (c.d. formula *all inclusive*) e, in entrambi i casi, ha escluso, ogni forma di usura.

Il Tribunale ha, quindi, correttamente accolto la domanda di accertamento negativo proposta dall'attore, solo in ordine all'anatocismo illegittimamente applicato al rapporto in oggetto ed alla CMS sino alla pattuizione del 7.03.2000, in cui gli stessi sono stati rispettivamente regolamentati, non essendo ravvisabile l'usura originaria neppure in applicazione della formula del TEG dettata dalla Banca d'Italia, di talché, anche in relazione a quest'ultimo profilo, la sentenza impugnata merita di essere confermata.

II. La **seconda censura** alla sentenza impugnata è infondata.

Col secondo motivo di gravame la BANCA si duole dell'illegittima "conversione" della domanda di condanna alla ripetizione di asseriti indebiti, in domanda di accertamento e rettifica dei saldi.

La censura non coglie nel segno, atteso che l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebitito in relazione ad un conto corrente bancario ancora aperto non preclude la l'esame della domanda di accertamento del saldo del conto



corrente ad una certa data, in quanto presupponente la nullità (nella fattispecie parziale) del contratto, al pari di quella di ripetizione dell'indebitito.

Suffraga il presente convincimento il disposto normativo di cui all'art. 1827 c.c. che così testualmente recita: "1. *L'inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l'esercizio delle azioni ed eccezioni relative all'atto da cui il credito deriva.* 2. *Se l'atto è dichiarato nullo, annullato, rescisso o risolto, la relativa partita si elimina dal conto.*"

La stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella nota sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418 ha avuto modo di rilevare che *"il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica del conto in suo favore delle risultanze del conto stesso"*, ove si consideri che *"l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21646 del 05/09/2018).*

Pertanto, l'inammissibilità dell'azione di restitutoria in caso di conto ancora aperto - correttamente dichiarata nella fattispecie, dal giudice di prime cure - non preclude al correntista la facoltà di agire nel corso del rapporto per ottenere una rettifica delle risultanze del conto. Invero la Corte di Cassazione (sempre Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21646 del 05/09/2018) ha individuato l'interesse ad agire del correntista per almeno tre ordini di ragioni: a) l'esclusione, in futuro, di annotazioni illegittime; b) il ripristino, per il correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento concesso, nel tempo eroso da addebiti *contra legem*;



c) la riduzione dell'importo (se) a credito richiedibile dalla Banca, alla chiusura del conto.

Correttamente, dunque, il giudice di prime cure si è pronunciato sulla domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali su cui si fondano gli addebiti in contestazione nonché su quella di rideterminazione del saldo, in conseguenza delle predette nullità, di talché la sentenza impugnata va sul punto confermata.

III. La **terza censura** alla sentenza impugnata è inidonea a scalfire l'impugnata sentenza.

Col terzo motivo di gravame BPM denuncia l'erronea applicazione delle norme in tema di prescrizione, per essersi il Tribunale basato sulla relazione del CTU che *"con una interpretazione singolare del quesito lui conferito, pur riconoscendo che la prescrizione era maturata in presenza di rimesse solutorie fino al 2000, applicava la prescrizione solo parzialmente, ritenendo, che nonostante la maturazione della prescrizione, doveva comunque essere eliminato "l'effetto anatocistico sui trimestri successivi"*.

A detta della BANCA il Tribunale avrebbe errato in quanto la prescrizione o si applica o non si applica ed una volta applicata *"risultava impossibile, per il periodo prescritto, ripetere l'indebito da parte del correntista, con la conseguenza che risultava impossibile mantenere un effetto trascinalamento causato da indebiti che non erano suscettibili di ripetizione, proprio in quanto prescritti"*, ragion per cui *"in presenza di prescrizione, nei calcoli da effettuare doveva essere considerato buono l'operato della banca fino al termine del periodo di prescrizione e quindi, in pratica, fino al 30 giugno 2000"*.

Il Tribunale ha fatto propria l'ipotesi ricostruttiva operata dal CTU, sulla base dell'analisi del c/c per il periodo 01 gennaio 1990 - 30 settembre 2010, chiuso con un saldo banca finale pari ad Euro -80.844,91 riassunta nel Prospetto A.2) rubricato "Verifica della prescrizione - analisi rimesse", nella quale l'Ausiliario ha accertato - relativamente all'eliminazione dell'anatocismo fino al I trimestre 2000 e della CMS fino al I trimestre 2000, ovvero fino alla data della rispettiva nuova pattuizione - l'esistenza di maggiori interessi e commissioni applicati dalla BANCA,



per complessivi € 112.124,17 (Prospetto A), di cui € 71.255,55 non prescritti, con un conseguenziale saldo dare-avere ricalcolato come segue:

1. - € 9.589,26, considerando la prescrizione;
2. + € 31.279,26, non considerando la prescrizione.

In particolare, il Tribunale, aderendo alla seconda ipotesi di calcolo, ha rideterminato il saldo senza considerare la prescrizione.

Il CTU ha spiegato che, per la determinazione del nuovo saldo, ha ritenuto *“più rispondente a quanto chiesto nel quesito eliminare le eccedenze indebite trimestrali coperte da rimesse solutorie la cui azione di ripetizione è caduta in prescrizione mantenendo tuttavia valido il criterio di eliminazione del loro effetto anatocistico sui trimestri successivi”* ed il quesito postogli era il seguente: *“c) come ultima ipotesi alternativa, una volta ricostruiti i saldi nei termini sopra indicati, limiti il CTU i conteggi agli ultimi 10 anni calcolati a ritroso dalla notifica della citazione, o comunque tenendo conto dei criteri espressi in Cass. S.U. n. 24418/2010”*.

Poiché la notifica dell'atto di citazione introduttivo del primo grado del giudizio è avvenuta in data 03.01.2011, i dieci anni calcolati a ritroso, considerati ai fini della prescrizione, sarebbero andati a scadere il 03.01.2001.

Tuttavia, il fatto che una determinata rimessa solutoria non sia dovuta in restituzione poiché prescritta non significa che i suoi effetti non possano essere considerati per il periodo non coperto da prescrizione, ove si consideri che *“l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione”* (Cass. Sez. 1 - *Ordinanza n. 9141 del 19/05/2020*).

La pronuncia del Tribunale è da ritenere corretta, atteso che l'APPELLANTE tralascia di considerare che una volta dichiarata inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito - per essere stato il conto corrente ancora aperto al momento della instaurazione del giudizio - non vi era spazio alcuno per l'esame



dell'eccezione di prescrizione, essendo imprescrittibile l'azione di accertamento e rettifica dei saldi, che altro non è che l'azione volta a far valere la nullità parziale dei contratti bancari per cui è lite.

Sul punto la Cassazione si è così espressa: Infatti, *"in tema di pagamenti indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di un'annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, l'annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell'annotazione stessa, essendo quest'ultima null'altro che la rappresentazione contabile di un diritto, sicchè, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo"* (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 3858 del 15/02/2021).

In altri termini, l'eccezione di prescrizione era improponibile, a fronte dell'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebitato e dell'imprescrittibilità, ex art. 1422 c.c., della domanda di nullità parziale dei contratti bancari dedotti in giudizio, che costituisce il presupposto logico per ottenere la rettifica del saldo.

La stessa Corte di Cassazione nella precitata **Ordinanza** n. 3858 del 15/02/2021, ha aggiunto che *"ove venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l'azione di nullità imprescrittibile a norma dell'art. 1422 cod. civ., l'operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito, essendo legata inscindibilmente all'esito ed agli effetti dell'azione di nullità proposta, con la conseguenza che la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo, **senza limiti di tempo**, in caso di accoglimento dell'azione di nullità che abbia dichiarato l'illegittimità del titolo su cui si è fondata l'annotazione sul conto. Tale conclusione è anche conforme con quanto affermato dalla Consulta, nella sentenza n. 78 del 2012, quando è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 61 L. 26.2.2011 n. 10 (di conv. del D.L. 29.12.2010 n. 225). In particolare, la Corte Costituzionale, al punto 12, nell'interrogarsi sul significato della norma censurata*



che, con riguardo alle operazioni bancarie in conto corrente, aveva individuato, con effetto retroattivo, il dies a quo della prescrizione nella data di annotazione in conto dei diritti nascenti dall'annotazione stessa, ha così osservato: "In proposito, si deve osservare che non è esatto (come pure è stato sostenuto) che con tale espressione si dovrebbero intendere i diritti di contestazione, sul piano cartolare, e dunque di rettifica o eliminazione delle annotazioni conseguenti ad atti o negozi accertati come nulli, ovvero basati su errori di calcolo. Se così fosse, la norma sarebbe inutile, perché il correntista può sempre agire per far dichiarare la nullità - con azione imprescrittibile (art. 1422 cod. civ.) - del titolo su cui l'annotazione illegittima si basa, e, di conseguenza, per ottenere la rettifica in suo favore delle risultanze del conto...". In conclusione, proprio perché la rettifica di una annotazione in conto corrente non è un diritto a sé stante, ma soltanto la rappresentazione contabile della nuova realtà giuridica che si instaura a seguito dell'esercizio di un diritto (azione finalizzata ad accertare l'illegittimità del titolo su cui l'annotazione si fondava), oltre ad essere infondata la pretesa della banca di ottenere la prescrizione di un "diritto alla rettifica", è, altresì, manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale prospettata dalla banca, parimenti erroneamente impostata sulla costruzione della rettifica delle partite incluse nel conto corrente bancario, quale diritto a sé stante soggetto ad un termine di prescrizione".

Va quindi ratificata la decisione del giudice di prime cure di far propria l'ipotesi di accertamento delle somme illegittimamente applicate a titolo di interessi anatocistici e CMS fino a nuova pattuizione, eseguita dal CTU nel Prospetto A.2) rubricato "Verifica della prescrizione - analisi rimesse", in cui l'Ausiliario, come sopra evidenziato, ha determinato tali somme in complessivi € 112.124,17 ed ha riepilogato i propri conteggi, nell'ipotesi in esame, come da seguente tabella:



Prospetto di Sintesi senza prescrizione

INTERESSI PASSIVI ADDEBITATI	149.119,90
INTERESSI ATTIVI NETTI ACCREDITATI	-0,33
INTERESSI PASSIVI RICALCOLATI	-43.337,74
INTERESSI ATTIVI NETTI RICALCOLATI	1.099,85
INTERESSI ANATOCISTICI	106.881,69
CMS ADDEBITATE FINO AL 31/12/199	5.242,48
TOTALE AVERE 01/01/90 - 30/09/10	112.124,17
Saldo finale al 30/09/2010	-80.844,91
SALDO RIDETERMINATO	31.279,26

IV. Per quanto sopra detto non vi è spazio per l'ammissione delle prove dedotte dalla BANCA, circa l'avvenuto adeguamento alla delibera CICR del 9.02.2000, in quanto generiche, valutative e da provare per *tabulas*.

Del pari, a fronte del rigetto del gravame, va respinta la domanda della stessa APPELLANTE di condanna del _____ alla restituzione della "*somma ricevuta a titolo di spese processuali del primo grado ... pari a Euro 6.578.86, oltre interessi di cui all'art. 1284 4 e 5 comma dal 1° luglio 2019 al saldo*", a fronte della integrale conferma della sentenza impugnata.

V. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittorioso il _____ le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico della BANCA, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da BANCO BPM S.P.A. nei confronti di PIER LUIGI O PIERLUIGI _____ avverso la sentenza



n. 947/2019 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 14/06/2019, così provvede:

1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. RESPINGE la domanda di restituzione formulata dall'APPELLANTE;
3. CONDANNA la società BANCO BPM S.P.A. alla rifusione in favore del delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
4. DÀ atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.

Firenze, camera di consiglio del 15.11.2022

Il Consigliere relatore ed estensore
dott. Anna Primavera

Il Presidente
dott. Edoardo Enrico Alessandro Monti

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

